

La lotta alle ecomafie attraverso la legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23.08.2010)

A cura di Cristian ROVITO Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno di recente approvato la legge n. 136 del 13.08.2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Detta legge è stata promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla G.U. serie generale n. 196 del 13.08.2010. Infine, è entrata in vigore il 08 settembre 2010 dopo la *vacatio legis* prevista dalla Costituzione.

Al di là degli aspetti prettamente tecnici che attengono alla lotta alla criminalità organizzata in senso stretto, riferendoci in particolare alle operazioni sottocopertura (art. 8 della legge), alle disposizioni in materia di misure di prevenzione e alla tracciabilità dei flussi finanziari, ci sono alcuni aspetti a nostro avviso importanti da sottolineare che interessano direttamente o possono riguardare il contrasto del fenomeno delle ecomafie.

Ricordiamo che "ecomafia" è un termine prettamente giornalistico, ma non per questo irrilevante. Nello specifico, si tratta di un neologismo coniato da Legambiente per indicare <u>le organizzazioni criminali che commettono reati arrecanti danni all'ambiente. In particolare sono generalmente definite ecomafie le associazioni criminali dedite al traffico ed allo smaltimento illegale di rifiuti e all'abusivismo edilizio di larga scala. Parallelamente a queste attività criminali, trovano spazio attività quali l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio dei beni archeologici e l'allevamento di animali da combattimento (da cui sono stati coniati i termini di zoomafia, archeomafia, etc.).</u>



Secondo il Rapporto Ecomafia 2010, il giro d'affari è stimabile in circa 20,5 miliardi di euro all'anno. Le regioni ove si registra il maggior numero di reati ambientali sono nell'ordine Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Le stesse in cui sono presenti le principali organizzazioni mafiose italiane: 'ndrangheta, camorra, mafia siciliana, Scu – Sacra corona unita, etc.. Le analisi ed i resoconti investigativi elaborati dalla Direzione Nazionale Antimafia hanno accertato quanto siano fitti i collegamenti tra i sodalizi criminali nazionali con quelli internazionali: mafia cinese, russa, colombiana, etc.

Analizziamo di seguito i principali aspetti normativi introdotti dalla nuova legge, nonchè gli obiettivi che con essa il legislatore intende perseguire.

#### 1) <u>Art. 1, comma 1:</u>

Viene conferita al governo la delega ad emanare un decreto legislativo recante il <u>"codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"</u> (entro il 08.09.2011 - un anno dall'entrata in vigore della legge).

Il neo – codice dovrà:

- realizzare una completa ricognizione e armonizzazione della normativa penale, processuale e amministrativa in materia di contrasto della criminalità organizzata, comprendendo i precetti e le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale;
- 2) coordinare la normativa di cui al punto che precede con le ulteriori disposizioni in materia di "misure di prevenzione" adeguando la normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione Europea.

#### 3) Art. 1, comma 3:

Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

#### 4) Art. 2, comma 1:

Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo (sempre entro il 08.09.2011) per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia (Legge n. 575 del 31.05.1965 e Legge n. 490 del 08.08.1994 e succ. mod. e int.).



E' prevista l'istituzione di una "banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" che riteniamo possa costituire un importante strumento sotto il profilo della tracciabilità operativa delle aziende interessate alla fornitura di servizi pubblici con l'annessa possibilità di accesso per la Direzione nazionale antimafia per i compiti previsti dall'art. 371-bis del codice di procedura penale.

# 5) Art. 4 – controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali:

Questa disposizione prevede che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l'attività dei cantieri, sulla bolla di consegna del materiale siano indicati il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi (da qui l'importanza per il moderno operatore di P.G. di saper scindere in maniera giuridicamente certa il concetto di materia prima da quello di sottoprodotto, materia prima secondaria e rifiuto, secondo le definizioni all'uopo fornite dal testo unico ambientale – D.Lgs 152/06 e succ. mod. e int. e sempre costantemente in raccordo con l'evoluzione della giurisprudenza in materia ambientale, amministrativa e penale).

# 6) Art. 5, comma 1 – identificazione degli addetti ai cantieri:

La tessera di riconoscimento prevista dalla normativa vigente in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro" - D.Lgs 81/08 e succ. mod. e int. - deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

L'istituto del subappalto è stato spesso evidenziato dagli organi inquirenti come la principale modalità per la genesi, lo sviluppo ed il radicamento del "sistema mafioso". Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

Riteniamo si tratti di disposizioni sicuramente importanti in quanto ad un attento ed acuto operatore di P.G., attraverso un adeguato ed inevitabile incrocio di elementi investigativi, sempre raccolti direttamente sul campo, sarà possibile cogliere tutti quegli indizi del fumus commissi delicti che lo stesso dovrà poi supportare con un'adeguata attività investigativa in senso stretto: accertamenti sui luoghi, sequestri preventivi, appostamenti, intercettazioni telefoniche, pedinamenti, annotazione di P.G., fascicolo fotografico, etc. Avrà l'opportunità od anche l'onere di ricostruire un eventuale attività criminale che si presenta sempre molto ampia e complessa. Come tale bisognosa di una paziente e certosina raccolta delle fonti di prova che verranno sviscerate in contraddittorio in sede dibatimentale.



# 7) <u>Art. 9 – modifica del codice penale concernente il reato di turbata libertà degli incanti:</u>

Viene inasprita la pena prevista dall'art. 353 del codice penale. Le parole "fino a due anni" del testo normativo originario vengono ora sostituite dalle parole: "da sei mesi a cinque anni".

# 8) Art. 10 – delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente:

Viene introdotta una nuova fattispecie di reato – delitto con la quale si punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, con la pena detentiva della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103,00 a 1032,00.

In buona sostanza la nuova disposizione del codice penale prevede quel reato tipizzato che colpisce quei soggetti che attraverso atti intimidatori (si pensi al sabotaggio di un impianto, mezzi aziendali incendiati, ordigni presso lo stabilimento, etc.), promesse (si pensi alla promessa di un posto di lavoro nell'amministrazione comunale o di rilascio di un'autorizzazione/concessione, alla previsione di impiegare presso l'azienda persona selezionato dalla classe politica locale, etc.), collusioni o altri mezzi fraudolenti (pagamento di una tangente, trasferimento di proprietà di titoli azionari o di un immobile, il pagamento delle spese elettorali di un aspirante parlamentare, etc.) condiziona un bando di gara per la prestazione di un servizio pubblico al fine di garantire ad un'azienda di comodo la sicura aggiudicazione dell'appalto.

# 9) <u>Art. 11 - ulteriori modifiche al c.p.p. e alle norme di attuazione, di</u> coordinamento e transitorie del medesimo codice:

Con l'emanazione dell'esaminanda normativa viene modificato anche l'art. 51, comma 3bis del codice di procedura penale. Le parole: "e dall'art. 291quater del D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973", vengono sostituite con: "dall'art. 219 – quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e, elemento importante da sottolineare, dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ancora una volta riteniamo utile ricordare che gli illeciti ambientali previsti e puniti dal Testo unico ambientale - D. Lgs 152/06 e succ. mod. e int. – individuano fattispecie penali "speciali" (legi specialis), per la maggior parte reati – contravvenzionali, che devono

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



essere sempre approfondite, specie per quanto attiene il delitto ex. art. 260 del D. Lgs 152/06 e succ. mod. e int. – "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (per la verità, l'unico previsto dal D. Lgs 152/06!) in stretta connessione/correlazione con i "reati tipizzati" previsti dal codice penale (nel Titolo II – Capo I abbiamo "dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", nel Titolo XIII – Capo I "dei delitti contro il patrimonio mediante frode") e/o da altre norme speciali (si pensi ai reati tributari).

# Ma di che cosa si occupa l'art. 51, comma 3bis del c.p.p.?

Per rispondere al quesito, riportiamo dapprima il testo dell'articolo de qua.

#### Art. 51.

#### Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

- 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
- a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
- b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
- 2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
- Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.
- 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
- 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.



3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'introduzione dell'articolo 260 del testo unico ambientale tra gli articoli che interessano delitti legati alle mafie ed alla criminalità organizzata, consente lo svolgimento delle indagini preliminari e quindi la correlata assegnazione dei procedimenti di primo grado ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario del capoluogo del distretto nella cui giurisdizione ha sede il giudice competente.

In altre parole, se ad esempio, venisse accertato un reato ex. art. 260 del D.Lgs 152/06 in relazione con l'art. 416bis del codice penale nella giurisdizione distrettuale di Trieste (segnatamente a Monfalcone, ad opera di un sodalizio criminale ivi insistente) le indagini - e la relativa assegnazione del procedimento - saranno svolte dall'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto ovvero dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste, che è sede distrettuale e quindi di Corte d'appello.

Tutti i procedimenti riguardanti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste come reato – delitto dal citato art. 260 del D. Lgs 152/06 e succ. mod. e int. saranno "accentrati" presso un unico ufficio giudiziario (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario), quello sede di distretto, così garantendo un'azione investigativa improntata ad un'imprescindibile razionalità e a un essenziale coordinamento nell'esercizio dell'azione penale da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero con gli organi di polizia giudiziaria impegnati sul territorio.

#### 10) Art. 12 – coordinamenti interforze provinciali:

L'obiettivo di rendere efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata ha prodotto la necessità/opportunità per il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Procuratore nazionale antimafia di stipulare uno o più protocolli d'intesa



volti alla costituzione, presso le DDA – Direzioni distrettuali antimafia (istituite presso ogni distretto sede di Corte d'Appello: ad esempio a Trieste ci sono: la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, la Procura Generale presso la Corte d'Appello e quindi anche la Direzione Distrettuale Antimafia che ha competenza nella giurisdizione distrettuale) di "coordinamenti interforze provinciali" cui partecipano i rappresentanti delle FF.PP. (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Forestale e Polizia Penitenziaria – riteniamo possano parteciparvi anche altri organi dello Stato: polizie provinciali, capitanerie di porto - guardia costiera, polizie locali, etc.) e della DIA - Direzione investigativa antimafia.

Cristian Rovito

Pubblicato il 17 ottobre 2010